

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON DISCIPLINANTE LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NEL COMUNE DI CASTELFONDO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'impianto di compostaggio di Castelfondo, finalizzato al trattamento biologico delle deiezioni zootecniche, è stato ultimato dall'Amministrazione comunale di Castelfondo nel mese di dicembre 2001 e ceduto con la formula del comodato ad una società cooperativa creata ad hoc, denominata Agricompost e che da diversi anni la società ha smesso di operare ed il centro, ritornato nelle disponibilità comunali, risulta inutilizzato;

Richiamata la deliberazione n.ro 91 di data 02.08.2012 con cui la Giunta della Comunità della Val di Non ha approvato n.ro 5 progetti e le relative schede descrittive al fine della richiesta di finanziamento a valere sul fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente ai sensi dell'art. 12 bis della L.P. 29.08.1988, n. 28 e ss. mm. ("Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela ambientale");

Vista la deliberazione n. 1983 di data 21.09.2012 con cui la Giunta provinciale ha ammesso a finanziamento n. 3 proposte delle n. 5 presentate nei progetti sopra richiamati, tra le quali compariva la proposta inerente gli interventi da attuare presso l'impianto di compostaggio di Castelfondo;

Dato atto che in data 22.10.2012 è stato firmato l'Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità della Val di Non per la realizzazione di iniziative/progetti/interventi nell'ambito del fondo per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente ai sensi dell'art. 12 bis della L.P. 29.08.1988, n. 28;

Rilevato che, a seguito di attenta analisi e confronto tra gli Amministratori del Comune di Castelfondo, l'Assessore referente della Comunità della Val di Non, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige - Centro Trasferimento Tecnologico, si è convenuto di convertire l'impianto di compostaggio a centro per la maturazione controllata del letame con successiva cessione del letame maturo a terzi;

Visto che la Comunità della Val di Non propone in merito di farsi carico delle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto di compostaggio, in accordo con il Comune di Castelfondo proprietario dell'immobile, al fine di promuovere buone pratiche ambientali quali la valorizzazione delle deiezioni di allevamento attraverso il recupero della biomassa come ammendante in agricoltura;

Esaminato lo schema di convenzione e l'allegato progetto, promossi dal Servizio tecnico e tutela ambientale della Comunità, così come modificati a seguito delle indicazioni espresse dall'amministrazione comunale di Castelfondo, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità sopra descritte;

Sentiti i vari interventi a conclusione dei quali si avanza la proposta di fissare un termine per il completamento delle opere di cui alla convenzione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 dd 23.09.2014, con la quale si è proceduto ad approvare la citata convenzione in espressione della volontà dell'amministrazione di aderire alla proposta della Comunità, riservando comunque al Consiglio la competenza per la formale approvazione dell'accordo;

Dato atto infatti che la competenza a deliberare la formale adesione alla convenzione risulta riservata la Consiglio Comunale a mente del combinato disposto di cui agli artt. 26 e 59 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s. m., nel testo vigente;

Dato atto che contestualmente il testo proposto è stato approvato dalla Giunta della Comunità della Val di Non per quanto di competenza con deliberazione n.ro 126 dd 16.09.2014, esecutiva;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Dato atto che il presente provvedimento, non comportando impegno della spesa, non necessita dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Rilevata l'urgenza di procedere al fine di dare riscontro alla Comunità della formale approvazione della proposta da parte dell'Amministrazione Comunale;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.;

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori previamente nominati Sig.ri Ianes Bruno e Turri Taddeo, constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano:

presenti e votanti n.ro	11
voti favorevoli n.	8
voti contrari n.	0
astenuti n.	03 (Consiglieri Ianes Bruno, Genetti Ferdinando e Turri Taddeo);

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. Di **approvare** lo schema di convenzione con la Comunità della Val di Non disciplinante le opere di manutenzione straordinaria dell'impianto di compostaggio di Castelfondo, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di **dare atto** che competerà al Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'ente, sottoscrivere la convenzione ad avvenuta espressione della volontà formale di adesione alla medesima da parte del Consiglio Comunale a mente del combinato disposto di cui agli artt. 26 e 59 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s. m., nel testo vigente.
3. Di **fissare** in mesi sei dalla data di sottoscrizione della convenzione, il termine per il completamento delle opere di cui la stessa costituisce oggetto, chiedendo alla Comunità di integrare in tal senso l'accordo.
4. Di **approvare** nel contesto il progetto relativo all'intervento programmato, reso unitamente alla proposta di convenzione dal Servizio Tecnico della Val di Non, datato Agosto 2014 agli atti sub. prot. n.ro 3346 del 08.10.2014.
5. Di **trasmettere** copia del presente provvedimento alla Comunità della Val di Non.
6. Di **dichiarare** con separata votazione, con il seguente esito, favorevoli 10 e astenuti 1 (Turri Taddeo) la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
7. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it.
8. Di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.